

REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA – CONSOB

RIFERIMENTO	OSSERVAZIONE AIFI	COMMENTO BANCA D'ITALIA-CONSOB
<p>Sotto soglia</p>	<p>È stato osservato che la disciplina prevista nella regolamentazione sottoposta a consultazione impone ai gestori sotto soglia oneri autorizzativi, di funzionamento e trasparenza analoghi a quelli previsti per i gestori sopra soglia. Tale scelta, secondo il partecipante alla consultazione, determina elevati costi di compliance per i gestori di piccole dimensioni, non è coerente con l'AIFMD che riconosce a tali gestori la quasi totale esenzione dalle prescrizioni ivi contenute e potrebbe fungere da disincentivo per l'entrata nel mercato italiano di nuovi operatori, che potrebbero orientarsi verso altri Paesi dell'UE dove è prevista una disciplina meno onerosa. È stato suggerito, pertanto, di ridurre gli oneri regolamentari per i gestori sotto soglia italiani.</p>	<p>In via generale, si fa presente che l'impostazione di fondo della disciplina dei gestori sotto soglia riflette le scelte del legislatore, che ha sottoposto tali soggetti a un regime analogo a quello previsto per le SGR ordinarie, sia pure permettendo alle Autorità di vigilanza di graduare la disciplina loro applicabile tenuto conto del principio di proporzionalità.</p> <p>Ciò premesso, si fa presente che i suggerimenti in esame, data la loro genericità, non vengono accolti. Laddove i partecipanti alla consultazione abbiano richiesto o suggerito specifiche modifiche alla disciplina applicabile ai sotto soglia, tali richieste sono state trattate e valutate nell'ambito dell'esame delle osservazioni pervenute in relazione a ciascun articolo sottoposto a consultazione.</p>
<p>Rinvio al Regolamento (UE) n. 231/2013</p>	<p>È stato evidenziato che la scelta di rinviare nel Regolamento Intermediari e nel Regolamento Congiunto direttamente ad alcune previsioni del Regolamento (UE) n. 231/2013, ritenute compatibili anche per le gestioni di tipo UCITS, potrebbe portare a ritenere non applicabili ai FIA le altre previsioni del</p>	<p>Il suggerimento non viene accolto.</p> <p>L'approccio regolamentare prescelto (cfr. documento di consultazione) si è concretato nell'estensione delle previsioni del Regolamento delegato, direttamente applicabili ai gestori di FIA, anche ai gestori di OICVM, laddove la disciplina è risultata sovrapponibile alla normativa UCITS e nelle fattispecie in cui le norme del Regolamento delegato, caratterizzate da un maggior grado di dettaglio, hanno avuto il pregio di chiarire le disposizioni più generali contenute nella Direttiva UCITS.</p> <p>Di contro si osserva che la diretta applicabilità del Regolamento europeo alle gestioni di tipo FIA</p>

	Regolamento delegato non espressamente richiamate. Pertanto è stato suggerito di richiamare all'interno del RI o del RC anche le disposizioni del Regolamento comunitario applicabili direttamente ai soli gestori di FIA.	non ha consentito di richiamare all'interno dei Regolamenti nazionali le disposizioni in esso contenute. Difatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, relativamente alla trasposizione negli ordinamenti nazionali dei regolamenti europei, ha considerato inammissibile la riproduzione, anche letterale, di un regolamento in un atto legislativo statale, poiché, conducendo a una novazione della fonte con la sostituzione di quella europea con una nazionale, nasconderebbe "agli amministrati la natura comunitaria di una norma", modificando in modo inaccettabile il regime giuridico dell'atto.
Art. 41 Funzione di gestione del rischio	È stato chiesto di chiarire il contenuto dell'art. 43, comma 1, lett. d) del Regolamento 231/2013, nella parte in cui prescrive che <i>"la funzione di gestione del rischio debba essere rappresentata nell'organo di gestione o nella funzione di sorveglianza, se istituita, almeno con la stessa autorità della funzione di gestione del portafoglio"</i> .	<p style="text-align: center;">Chiarimento ***</p> <p>Fermo restando che le disposizioni del Regolamento 231 non possono essere oggetto di interpretazione da parte delle autorità di vigilanza nazionali, si ritiene che la norma in commento vada posta in connessione sotto il profilo sistematico con quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. c) del Regolamento Congiunto (a sua volta richiamato nell'art. 30 del medesimo Regolamento), ove si prevede che i responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati dall'organo con funzione di supervisione strategica e riferiscono direttamente agli organi aziendali.</p>
Art. 50 Principi generali	È stato chiesto di prevedere l'esenzione per i gestori di OICVM dalla comunicazione preventiva a Banca d'Italia e Consob, secondo lo schema allegato n.1, dell'intenzione di esternalizzare funzioni operative essenziali o importanti o servizi.	<p>Richiesta non accolta. Si ritiene, infatti, che il meccanismo di comunicazione preventiva nei casi di esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e servizi, se pur indicato espressamente nella sola Direttiva 2011/61/UE (art. 20), debba essere esteso anche ai gestori di OICVM con la finalità di assicurare coerenza fra l'impianto normativo applicabile ai gestori di FIA e ai gestori di OICVM.</p> <p>Tale scelta, peraltro, risponde a esigenze prudenziali ed è in linea con gli standard internazionali di vigilanza in materia di outsourcing.</p>